



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

XIII Commissione Ambiente-Senato, 28 aprile 2016

Interrogazione n. 3-01910 presentata dal Sen. Moronese e altri (Realizzazione centrale elettrica alimentata a biomassa)

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, premesso che le tematiche richiamate riguardano nello specifico la competenza degli enti territoriali, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, con riferimento alla qualità dell'aria della zona in esame, si evidenzia che nel territorio dei Comuni di Calvi Risorta, Pignataro Maggiore e Sparanise, in Provincia di Caserta, sono presenti due stazioni fisse di monitoraggio, "*Pignataro Maggiore*" e "*Sparanise*", inserite dalla Regione Campania, a partire dal mese di maggio 2015, nel nuovo Progetto di rete di monitoraggio regionale della qualità dell'aria ex d.lgs. n. 155 del 2010, ancora in fase di riorganizzazione e potenziamento.

I dati di qualità dell'aria del 2015, pubblicati sul sito internet dell'Arpa Campania, evidenziano superamenti solo in merito al materiale particolato PM10. Nello specifico, presso la stazione "*Sparanise*", si sono registrati 75 giorni di superamento del valore limite giornaliero per la protezione della salute umana (50 µg/m³ da non superare più di 35 volte in un anno civile). Relativamente all'anno 2016, dal sito dell'Arpa Campania, il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana risulta superato per 43 giorni, sebbene occorrerà attendere la fine di tale anno affinché la Regione Campania possa avere un quadro esaustivo della qualità dell'aria nella zona in esame, necessario a determinare le opportune politiche di gestione dell'ambiente. Si fa comunque presente che la Regione Campania, per fronteggiare il problema dell'inquinamento atmosferico, con deliberazione del Consiglio Regionale del 27 giugno 2007 aveva approvato il "*Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria*". Successivamente il Piano, nelle more del suo aggiornamento, è stato integrato con delle misure aggiuntive volte al contenimento dell'inquinamento atmosferico (D.G.R. n. 811 del 27 dicembre 2012) e con la nuova zonizzazione del territorio regionale ed il nuovo Progetto di rete di monitoraggio della qualità dell'aria (D.G.R. n. 683 del 23 dicembre 2014).

Inoltre, in merito all'opportunità della realizzazione dell'impianto in questione, rispetto al fabbisogno di produzione di energia elettrica per l'intera provincia di Caserta, si fa presente che la Regione Campania, sottolinea che il suo territorio risulta in *deficit* di produzione e che il raggiungimento degli obiettivi nazionali e comunitari di produzione da fonti rinnovabili impone l'adozione di meccanismi di incentivazione economica al fine di incrementare la quota di produzione da FER (fonti da energie rinnovabili), in coerenza con l'obiettivo posto dal Piano comunitario "Clima-Energia-20-20-20".

Peraltro, la stessa Regione, evidenzia che la realizzazione dell'impianto fu autorizzata ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, in quanto lo stesso rivestiva il carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, precisando che nel corso del procedimento amministrativo esperito per l'emissione dell'Autorizzazione Unica, furono acquisiti tutti i pareri e le valutazioni

di legge in materia di ambiente, sanità, emissioni, impatto paesaggistico e quant'altro utile ad una sua esaustiva verifica di sostenibilità ambientale, per cui eventuali osservazioni circa l'inquinamento di falde acquifere, o di emissioni inquinanti, sono state già oggetto di verifica da parte degli Organi competenti.

Inoltre, si fa presente che la V Sezione del Consiglio di Stato, con Sentenza n. 1042 del 2015, ha accolto il ricorso della Biopower S.p.A., presentato contro la Sentenza del TAR Campania n. 3873/2012, che a sua volta aveva accolto il ricorso del Comune di Pignataro Maggiore. L'Amministrazione comunale aveva chiesto, in particolare, l'annullamento del Decreto n. 275/2011 con cui la Regione Campania aveva prorogato il termine di ultimazione dei lavori del suddetto impianto, ottenendo, con l'accoglimento del proprio ricorso, anche la decadenza dell'Autorizzazione Unica a costruire. Viceversa, il Consiglio di Stato dando ragione alla Biopower S.p.A., ha confermato la validità del decreto che prorogava il termine di realizzazione della centrale a biomassa, nonché la persistenza della validità della già concessa Autorizzazione Unica, poiché la suddetta proroga non ha mai inciso su ogni altro profilo progettuale e tantomeno sulle caratteristiche strutturali e funzionali dell'impianto. Il Consiglio di Stato, pertanto, ha autorizzato la ripresa dei lavori della centrale che, ad oggi, risulta in una fase di realizzazione molto avanzata.

Lo stesso Consiglio di Stato, peraltro, nella Sentenza citata conferma il dato secondo cui l'asserita tutela dell'ambiente salubre e della salute dei cittadini, sia stata esaustivamente assicurata in sede di conferenza istruttoria e positivamente valutata anche dall'amministrazione comunale nei vari pareri favorevoli espressi in merito al rilascio dell'Autorizzazione Unica, a cui non solo non è stato mosso alcun rilievo, ma è stata anche data puntuale esecuzione mediante convenzione stipulata tra il Comune di Pignataro Maggiore e la Biopower S.p.A..

Infine, si rappresenta che l'indagine alla quale si fa riferimento nell'interpellanza è stata svolta nell'ambito del procedimento n. 16997/07/21 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e che i reati sono contestati nell'ambito delle complesse procedure per il rilascio di autorizzazione per la costruzione di centrali per la produzione di energia derivante dalle biomasse. Allo stato attuale, il procedimento è in corso nella sua fase dibattimentale, per cui per ogni ulteriore valutazione circa anche la regolarità della suddetta convenzione si dovrà attendere l'esito del procedimento stesso.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a tenersi informato e continuerà a svolgere un'attività di sollecito nei confronti dei soggetti territorialmente competenti.